

**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

**Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione  
Sezione Banche dati e Analisi documentale**

---

## **SCHEDA DOCUMENTALE – ATTO n. 341**

### **DATI IDENTIFICATIVI**

**Tipo atto** Disegno di legge

**Numero atto** 341

**Proponente** Giunta regionale

**Titolo** Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini

**Pervenuto al Consiglio il** 31 dicembre 2015

**Legislatura** X

**Istruttori** Laura Arcamone  
Vania Bozzi  
Brunello Castellani  
Silvia Faloci (Bibliografia)


**Data istruttoria** 11 luglio 2016

**Sezione Banche dati**



## IL CONTESTO NAZIONALE ED EUROPEO DELLE POLITICHE PER L'UGUAGLIANZA DI GENERE

La parità tra donne e uomini è uno dei valori fondanti dell'Unione europea e fin dal 1957 il principio di parità di retribuzione per lo stesso lavoro divenne parte del trattato di Roma. Malgrado le politiche attuate dall'Unione e dagli Stati membri abbiano consentito di compiere notevoli progressi, in particolare per la maggiore presenza delle donne nel mondo del lavoro e l'acquisizione di una migliore istruzione e formazione, permangono ancora troppe disuguaglianze. I risultati conseguiti dall'Unione nella promozione della parità hanno contribuito a cambiare in meglio la vita di molti cittadini europei, ma sono ancora indispensabili azioni normative e di governo finalizzate a colmare le disparità in particolare nel mercato del lavoro, dove le donne continuano a essere sovrarappresentate nei settori scarsamente retribuiti e sottorappresentate nelle posizioni decisionali. Per quanto attiene il nostro Paese l'evoluzione dell'indice europeo dell'uguaglianza di genere continua a segnalare un ritardo italiano poiché, in una scala da 1 a 100, passiamo da 34,6 nel 2005 (mentre l'Europa a 28 era al 51,3) a 39,6 nel 2010 (con l'UE al 52,4) fino al 41,1 del 2012 (a fronte di un dato UE al 52,9).



Malgrado la lieve riduzione della forbice l'Italia continua ad essere tra i paesi dell'Unione con minore uguaglianza di genere.

In un'analisi approfondita del 2014 su "La politica sull'uguaglianza di genere in Italia", redatto per la Commissione Diritti delle donne del Parlamento europeo emerge che "la performance italiana è superiore alla media UE in un solo settore, quella della salute, grazie alla longevità delle donne italiane", mentre "in tutti gli altri campi la situazione è lungi dall'essere soddisfacente". Le politiche attuate nel nostro paese "per affrontare lo squilibrio di genere sono state caute e i progressi in ambito giuridico sono stati promossi principalmente da direttive provenienti dall'UE o dalle pressioni esercitate dalla società civile". Manca, in particolare, "un'adeguata infrastruttura di genere a livello centrale per promuovere, coordinare e monitorare le iniziative a favore dell'uguaglianza". L'organo di governo titolare della materia è il ministero per le Pari opportunità, creato solo nel 1997 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Peraltro, l'azione del ministero (senza portafogli) è stata frenata dalla mancanza di risorse e dalla brevità dei mandati (9 ministri in 18 anni).

Le leggi e i tribunali (dai quali le donne sono state escluse fino al 1963) hanno reagito con lentezza ai cambiamenti culturali e alla crescente sensibilità verso i diritti civili che è andata maturando nella società. La riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge 151) poneva fine alla struttura gerarchica della famiglia, dominata dall'uomo, e a (quasi) tutte le discriminazioni nei confronti dei bambini nati fuori dal matrimonio (la completa parità è stata raggiunta nel 2013 con la legge 219).

Nel 1981 è stata abrogata la legge sul delitto d'onore che aveva assicurato forti circostanze attenuanti agli assassini di mogli adultere e agli stupratori che si offrivano di sposare le donne violentate. Solo nel 1996 lo stupro ha cessato di essere classificato come reato contro la morale pubblica anziché contro la persona (legge 66) e solo nel 2009 lo stalking è divenuto oggetto di una legge specifica (legge 38). Il quadro normativo sull'uguaglianza di genere nel nostro paese è incentrato sul Codice nazionale delle pari opportunità tra donne e uomini approvato con il DL 198/2006 che armonizza 11 leggi in materia di pari opportunità in un unico testo con l'intento di regolamentare la promozione delle pari opportunità in tutti i campi della società.

### Partecipazione politica

La ridotta partecipazione delle donne italiane alla vita politica caratterizza la storia della Repubblica. Le elezioni del 1946 per l'Assemblea costituente sono state le prime con la partecipazione delle donne al voto, ma dei 556 Costituenti solo 21 erano donne, mentre bisognerà aspettare il 1975, 30 anni dopo la fondazione della Repubblica, per vedere una donna ministro (Tina Anselmi, al Lavoro). Nel nostro Paese nessuna donna è mai stata nominata primo ministro o presidente della Repubblica.

La partecipazione delle donne alla vita politica nazionale non è supportata da un sistema di quote di genere, che sono vigenti, invece, a livello locale. Con le elezioni politiche del 2013 la percentuale di donne presenti in parlamento (sia alla Camera che al Senato) è aumentata di 10 punti percentuali, facendo registrare il più elevato livello mai raggiunto (31%) e, inoltre, il Governo in carica, all'atto della costituzione, era composto in modo paritetico. L'unica sanzione attualmente prevista a livello nazionale è quella stabilita dalla legge 96/2012, che diminuisce del 5% i contributi pubblici ai partiti nelle cui liste i candidati dello stesso sesso siano presenti in proporzione superiore ai 2/3 del totale. L'Italicum, la nuova legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati, per quanto riguarda la preferenza di genere, prevede che l'elettore possa indicare due preferenze, a patto che la seconda sia di genere diverso dalla prima. Nel caso che l'elettore indichi due preferenze per due candidati dello stesso sesso, viene annullata la seconda. Per quanto riguarda l'alternanza uomo-donna, la legge prevede che le liste siano composte in modo tale che vi si alternino un uomo ed una donna. Inoltre, per favorire la parità di genere, in ogni circoscrizione (che corrisponde ad una Regione) i capilista che appartengono allo stesso sesso non devono superare il 60% del totale.

A livello locale, con la legge n. 215/2012, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi nelle liste dei candidati alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre per i comuni con più di 15.000 abitanti, il mancato rispetto della quota di genere può determinare l'esclusione della lista dalla competizione elettorale e si possono esprimere due preferenze purché indichino candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Gli statuti delle amministrazioni locali devono includere norme atte a garantire la presenza di entrambi i sessi (almeno una donna o un uomo) nei rispettivi esecutivi, come pure negli organi decisionali di tutte le istituzioni e le aziende da essi dipendenti, inclusi i comitati preposti alla nomina di nuovi dipendenti o dirigenti.

### Lavoro e conciliazione della vita lavorativa e di quella familiare

Secondo la richiamata ricerca, redatta per la Commissione Diritti delle donne del Parlamento europeo, i dati sull'occupazione femminile rimangono inadeguati, soprattutto nell'Italia meridionale e, in generale, per le donne con un basso livello di istruzione. La mancanza di servizi per l'infanzia e per gli anziani, insieme a una rigida

organizzazione del lavoro rendono difficile conciliare lavoro e famiglia. I tassi di disoccupazione femminile restano più elevati di quelli maschili, l'avanzamento della carriera delle donne è difficile e l'occupazione femminile è sbilanciata nei lavori atipici e precari. *“Per favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro, l'Italia non ha mai elaborato una strategia efficace, basata sull'integrazione di diversi ambiti strategici (tra cui l'istruzione, la fiscalità ecc.), ma sono stati principalmente promossi due tipi di misure per migliorare l'occupazione femminile: la fornitura di servizi di assistenza e custodia dei bambini e di incentivi (di vario importo e durata) per i datori di lavoro che assumono donne”*.

A seguito del varo della strategia di Lisbona e degli obiettivi di Barcellona, i governi italiani hanno adottato piani e interventi volti ad aumentare i servizi destinati soprattutto ai bambini da zero a tre anni, tuttavia permangono enormi diseguaglianze tra le varie realtà territoriali del paese. Tra i bambini in età scolare, fino ai 12 anni, la percentuale di coloro che usufruiscono dei servizi a tempo pieno è solo del 15%. Le carenze nell'assistenza agli anziani grava pesantemente sulla famiglia e sull'aiuto delle "badanti", ovvero di immigrate provenienti, in prevalenza, dai paesi dell'Europa orientale. Opera, in definitiva, quello che è stato definito il *"modello mediterraneo dello Stato sociale"*, incentrato su trasferimenti monetari dallo Stato alle famiglie e sul lavoro non retribuito delle donne, che fa della famiglia la principale fonte di protezione sociale e di assistenza per gli italiani.

*“Il divario retributivo di genere è uno dei più bassi nell'Unione europea (5,8%) essendo la forza lavoro femminile caratterizzata in prevalenza da donne con un elevato livello d'istruzione nonché grazie a un forte sistema di contrattazione collettiva”*, tuttavia *“un enorme divario di genere esiste in termini di reddito tra uomini e donne in pensione”*. La pensione media di una donna con più di 65 anni ammonta a circa il 69% di quella di un uomo della stessa età e tale divario potrebbe peggiorare con la pensione su base contributiva in considerazione della forte presenza delle donne negli impieghi precari e delle interruzioni lavorative nel corso della vita professionale.

La percentuale di donne in posizioni dirigenziali è stata particolarmente bassa fino a poco tempo fa, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche se vi sono miglioramenti in corso grazie all'introduzione di quote obbligatorie nei consigli d'amministrazione delle società quotate in borsa e nelle società pubbliche. Nel febbraio 2013 è entrato in vigore un decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce quote di genere nelle società controllate dal pubblico e si applica per tre mandati consecutivi: la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno il 20% per il primo anno e al 33% per quelli successivi. Nelle società quotate in borsa, conformemente a una legge del 2011, la quota riservata al genere meno rappresentato in seno ai consigli di amministrazione è fissata almeno al 33% entro il 2015.

### Contrasto alle violenze di genere e diritti alla salute

La violenza sessuale è stata riconosciuta "reato contro la persona" solo nel 1996 e lo stalking (atti persecutori) è divenuto un reato perseguibile grazie a una legge adottata nel 2009. *La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza contro le donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul) è stata convertita in legge nel 2013 dopo essere stata approvata all'unanimità del parlamento, ma la rete dei centri antiviolenza manca di fondi e di risorse. Nel complesso il sistema italiano per la protezione delle vittime della tratta di esseri umani è coerente con i principi guida adottati a livello internazionale*. Inoltre nel 2006 sono entrate in vigore delle nuove leggi volte a punire lo sfruttamento sessuale dei bambini e a vietare la mutilazione genitale femminile. Sempre nel 2006 è stato istituito un numero di pubblica utilità per le vittime di violenza, attivo 24 ore su 24.

La predisposizione degli strumenti di pianificazione contro la violenza di genere e lo stalking, pur significativa, non affronta, secondo il rapporto risalente al 2014, *“il problema principale che risiede nell'attuazione della legge in termini di formazione adeguata delle forze di polizia, di creazione di centri di supporto e di accoglienza per le vittime di violenze”*. E, inoltre, *“va rilevato che la legislazione sulla violenza contro le donne non è frutto di un dibattito pubblico aperto e di un approccio culturale condiviso, ma si iscrive piuttosto nel quadro di una serie di riforme finalizzate sin dal principio a salvaguardare l'ordine pubblico”*.

In questa ottica occorre sottolineare le innovazioni introdotte con il *“Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”* (articolo 5 del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito nella legge n. 119/2013) che è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e impegna un budget di 30 milioni per dare attuazione agli interventi per la valorizzazione dei progetti territoriali, per la formazione degli operatori impegnati negli interventi, per il sostegno all'emancipazione delle donne maltrattate e alle iniziative di prevenzione culturale della violenza sessuale e di genere, soprattutto sul fronte dell'educazione e del recupero.

Per quanto attiene l'approccio generale alla salute delle donne è ancora prevalente la focalizzazione *“all'ambito della ginecologia e della salute riproduttiva”* mentre *“continua a mancare una strategia globale dal punto di vista della salute che accompagni l'invecchiamento delle donne”*. L'interruzione volontaria della gravidanza è disciplinata dalla 194/1978 ed i relativi dati (Ministero Salute 2012) mostrano *“una tendenza decrescente del ricorso all'interruzione passando dal 17,2 per mille nel 1982, al 7,8 per mille nel 2012. Si tratta di uno dei tassi più ridotti tra i paesi industrializzati”*, malgrado le donne immigrate ricorrono all'interruzione più delle italiane, per le condizioni sociali (in particolare se clandestine) e per il minor uso di contraccettivi.

L'obiezione di coscienza del personale è consentita dalla legge e registra percentuali significative e crescenti (nel 2011 la percentuale degli obiettori era pari al 69,3% dei ginecologi, al 43,1% degli infermieri e al 47,5% degli anestesisti). Il tasso di mortalità materna è tra i più bassi al mondo anche se suscita preoccupazione l'eccessivo numero di parti cesarei e il fatto che l'anestesia epidurale non sia offerta in tutti gli ospedali del paese dotati di un reparto di ostetricia.

ATTO N. 341

DISEGNO DI LEGGE DELLA GIUNTA REGIONALE “NORME PER LE POLITICHE DI GENERE E PER UNA NUOVA CIVILTÀ DELLE RELAZIONI TRA DONNE E UOMINI”

<p><b>Art. 3 (Archivio delle competenze delle donne)</b> La Regione istituisce l'<b>Archivio delle competenze</b> delle donne che risiedono o lavorano in Umbria, contenente i curricula con esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico e politico.</p>	<p>L'Archivio ha la funzione di raccogliere e rappresentare competenze e curricula femminili da mettere a disposizione dell'intero Sistema regionale <b>per favorire la presenza delle donne nei ruoli fondamentali della vita regionale</b></p> <p>In merito ci si può riferire alle leggi delle Regioni Marche e Toscana che prevedono una Banca dati dei saperi delle donne</p> <p><b>Regione Marche L.R. 23 luglio 2012, n. 23 (Art. 3 - Banca dati dei saperi delle donne)</b></p> <p><b>Regione Toscana L.R. 2 aprile 2009 n. 16 (Art. 4 - Banca dati dei saperi delle donne)</b></p> <p>Entrambe le leggi prevedono che presso la Commissione per le pari opportunità venga istituita <b>la banca dati dei saperi delle donne</b>, nella quale sono inseriti i curricula delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico.</p>
<p><b>Art. 5 (Presenza delle donne nei luoghi di decisione)</b> 1. La Regione promuove e favorisce la presenza, di norma paritaria, dei generi nella vita politica ed economica, nelle assemblee elettive e nei luoghi di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi di nomina del Assemblea legislativa e della Giunta regionale, <b>anche attraverso il sistema elettorale.</b></p>	<p><b>L'art. 2</b> “Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province” della <b>Legge 23 novembre 2012, n. 215</b> “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”, modifica gli articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: prevedendo che “ Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo <b>da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, e agli uffici pubblici</b>” (art. 17, comma 5); che “Il sindaco e il presidente della provincia nominano, <b>nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi</b>, i componenti della giunta, .....”(art. 46, comma 2); che per le elezioni del sindaco e dei consigli comunali nei comuni “Nelle liste dei candidati <b>è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi</b>. Nelle medesime liste, <b>nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, e nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista</b>, pena l'annullamento della seconda preferenza.” (artt. 71, comma 3 bis e 5 e art. 73 comma 1 e 3”.</p> <p>L'art. 4 della stessa legge, modifica l'art. 1 della L. 22 febbraio 2000 n. 28, (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.), aggiungendo il comma 2bis: “ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, <b>per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini</b>”.</p> <p><b>L'art. 1 della L. 15 febbraio 2016, n. 20</b> “ Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali”, modifica l'art. 4, comma 1 lettera c bis) della legge 2 luglio 2004, n. 165, che disciplina l'accesso alle</p>

	<p>candidature per le elezioni dei consigli regionali disponendo che la legge elettorale nel caso in cui prevede liste con l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati devono essere presenti in modo tale che <b>quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso</b>, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima; nel caso di liste senza espressione di preferenze, <b>l'alternanza tra candidati di sesso diverso, deve essere tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale</b>; nel caso di collegi uninominali, l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo, deve essere tale che i <b>candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale</b>.</p> <p><b>Regione Umbria L.R. 23 febbraio 2015 , n. 4</b></p> <p>L'art. 9 della L.R. 4/2015 “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)” prevede che “Nelle liste regionali, a pena d'inammissibilità, <b>nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento</b> dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore per il genere sottorappresentato e l'art. 13 prevede che <b>nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista</b>, pena l'annullamento della seconda preferenza.</p>
<p><b>Art. 6 (Comunicazione e informazione)</b>  Promozione della cultura della differenza nelle attività di comunicazione e informazione</p> <p>La Regione può attivare forme di collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM) per il monitoraggio dell'informazione locale dei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica e della produzione pubblicitaria, effettuando <b>la rilevazione di contenuti discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona</b></p>	<p><b>Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Chiacchieroni, Leonelli e Solinas, concernente “Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere”</b></p> <p><b>Art. 12 (Monitoraggio, comunicazione e informazione)</b></p> <p>La Regione può attivare forme di collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM) per la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale; in particolare effettua la rilevazione di contenuti discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>POLITICHE PER UNA NUOVA RELAZIONE TRA DONNE E UOMINI</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AZIONI TERRITORIALI</b></p>	
<p><b>Art. 8 (Buone pratiche per nuovi stili di vita)</b>  forme di organizzazione urbana, quali quelle realizzate negli eco-villaggi e negli insediamenti abitativi composti da alloggi dotati di spazi destinati all'uso comune e alla condivisione (cohousing); di mobilità, quali: autonoleggio a ore di mezzi di trasporto (carsharing), condivisione di auto private tra gruppi di persone (carpooling), percorsi sicuri casa-scuola e</p>	<p>I nuovi stili di vita richiedono pianificazioni ed interventi che modifichino complessivamente e sostanzialmente l'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, della rete dei trasporti, dell'organizzazione del lavoro, degli spazi pubblici e privati in modo da renderli più rispondenti alle esigenze delle persone, permettendo di conciliare i tempi degli impegni quotidiani e di affermare una diversa qualità della vita e dell'ambiente.</p> <p>Il <b>cohousing</b> è un termine di origine anglosassone che si potrebbe tradurre con “coabitazione” o “abitare insieme” e sta ad indicare una particolare forma di “vicinato elettivo”, in cui coesistono abitazioni private e servizi in comune. Quello del cohousing, è uno di quei concetti nuovi ma relativamente vecchi. Negli anni da '70 a '80, si assiste ad un rapido sviluppo, di queste forme di organizzazione, nel Nord Europa (Danimarca,</p>



<p>percorsi ciclabili; di coworking, di acquisto collettivo, di aggregazione sociale e culturale, di turismo, di scambio tra popolazioni e comunità migranti.</p>	<p>Svezia e per finire Olanda); negli anni '90, (Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Canada e Giappone; a partire dalla fine degli anni '90, (Francia, Germania, Spagna e Italia).</p> <p>Tale fenomeno è legato allo sviluppo delle relazioni di buon vicinato ed alla condivisione di modelli collaborative rispetto alla condivisione del lavoro di cura (ad esempio nel caso di bambini e anziani, ma anche rispetto alla gestione degli spazi comuni).</p> <p>Sono ricorrenti alcune caratteristiche fisiche dell'abitazione come dotazione e organizzazione dei servizi attorno all'unità di vicinato, oltre che degli spazi verdi, e miglioramento delle condizioni di accessibilità (anche attraverso sistemi di mobilità in comune, come il <b>carsharing</b> e il <b>carpooling</b>).</p> <p>Il <b>carsharing</b>, è un servizio che permette di utilizzare un'automobile su prenotazione, prelevandola e riportandola in un parcheggio, e pagando in ragione dell'utilizzo fatto; può essere assimilato a un autonoleggio a ore con automobili parcheggiate in più punti della città.</p> <p>si distingue dal <b>carpooling in quanto</b>, in quest'ultimo modello, più persone viaggiano insieme nella stessa auto, che normalmente è di proprietà di uno dei viaggiatori, e dividono tra loro le spese di viaggio e manutenzione.</p> <p>È inoltre emersa una ulteriore variante del carsharing: il "<b>carsharing peer-to-peer</b>"; si tratta di un noleggio di auto tra privati. Prevede l'uso di auto condivise, ma appartenenti agli stessi membri della comunità iscritta al servizio; in quest'ultimo caso, il carsharing è assimilabile (non ad un noleggio a ore bensì) ad una multiproprietà del veicolo.</p> <p>Questo servizio non è disponibile in Italia perché nel nostro paese non è possibile fare una doppia assicurazione sullo stesso mezzo e inoltre l'articolo 84 del Codice della Strada vieta la locazione di veicoli la cui carta di circolazione non specifica che sono destinati a questo uso.</p> <p>Questi servizi possono, comunque, <b>dare un valore aggiunto alla qualità della vita quotidiana, in particolar modo delle donne, soprattutto durante momenti cruciali della propria vita</b>, come la maternità, che spesso condizionano anche la permanenza delle donne nel mondo del lavoro</p>
<p><b>Art. 9 (Servizi di promozione del benessere)</b> Costituzione di Servizi di mediazione familiare</p>	<p>La mediazione familiare è un modalità per affrontare e comporre i conflitti nel momento della separazione, quando sono presenti figli minori. I genitori chiedono l'aiuto di un terzo neutrale e competente per elaborare un progetto di vita durevole per i loro figli. Il mediatore favorisce la comunicazione e aiuta padre e madre a trovare soluzioni realistiche per la suddivisione dei compiti genitoriali, rimanendo entrambi protagonisti e responsabili, rifiutando la logica della contrapposizione tra genitori "buoni" e "cattivi".</p> <p>Il Testo Unico della Sanità (L.R.n. 11/2015) al Capo II (Servizi, interventi e azioni per le famiglie), all'art. 298, ha inserito tra gli obiettivi della Regione lo sviluppo e il potenziamento dei servizi di mediazione familiare quali strumenti di supporto qualificato a coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell'individuazione delle decisioni più appropriate, con particolare riguardo agli interessi dei figli minori. Tale azione era già presente nella legge regionale n. 13/2010 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia), abrogata dal Testo Unico.</p> <p>L'art. 299 (Assistenza socio-sanitaria e sanitaria alla famiglia), comma 2, lett. a) della stessa legge prevede che le Aziende USL garantiscono mediante i propri consultori, l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile.</p>

	<p>La Regione ha inoltre inserito la mediazione familiare tra i servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multi problematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, finanziabili da parte del nuovo POR FSE 2014/2020.</p> <p>Inoltre la Regione dell'Umbria con D.D. n. 6301 del 20 luglio 2005, aveva inserito tra le iniziative finanziabili dal Fondo Sociale Europeo, il corso di alta formazione per <b>Mediatore Familiare</b>.</p>
<p><b>Art. 10 (Banche dei beni e dei tempi)</b> Costituzione di Banche dei beni e dei tempi</p>	<p>Le Banche del Tempo sono riconducibili alla disciplina relativa alle associazioni di promozione sociale, prevista dalla <b>legge 7 dicembre 2000, n. 383</b>, e realizzano una concreta attuazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà tra i cittadini, riconosciuti negli artt. 2 e 3 della Costituzione, poiché contribuiscono a realizzare e a diffondere nuove forme di aiuto reciproco, utilizzando, come unità di misura delle attività scambiate un'unità universale e identica per tutti: il tempo.</p> <p><b>La Legge 8 marzo 2000, n. 53</b> "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", rappresenta un primo momento di apertura normativa sul versante "Banche del Tempo"; in particolare l'art. 27 fornisce informazioni riguardanti le Banche del Tempo, associazioni sostenute e promosse dagli enti locali per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse.</p> <p><b>Regione Umbria</b> <b>Delibera Consiglio Regionale 19 gennaio 2010, n. 368 - PIANO SOCIALE REGIONALE 2010-2012</b> <b>Art. 14 (Associazioni "Banche del tempo")</b></p> <p>Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire la produzione di beni relazionali nella comunità incentivando le iniziative di espressioni organizzate delle persone che intendono scambiare parte del proprio tempo a favore della famiglia per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate "Banche del tempo".</p> <p>I Comuni possono realizzare e favorire la formazione di banche del tempo attraverso le seguenti modalità: disponendo l'utilizzo di locali e l'accesso ad eventuali servizi; assicurando o concorrendo all'organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione; stipulando convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di genitori, famiglie e singoli cittadini. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.</p> <p><b>Art. 15 (Coordinamento dei tempi della città)</b></p> <p>I comuni, anche in forma associata, adottano <b>piani territoriali degli orari, al fine di armonizzare i tempi delle città con le esigenze delle famiglie</b>.</p> <p>I piani sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.</p>

	<p><b>L.R. 9 aprile 2015, n. 11</b> “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali</p> <p><b>L'art. 339 (Associazioni Banche del tempo)</b> tra gli altri interventi di supporto alle famiglie, prevede la promozione e il sostegno alla <b>costituzione di banche del tempo</b> al fine di facilitare l'utilizzo dei servizi e la produzione di beni relazionali nella comunità, incentivando le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse. A tal fine i Comuni possono realizzare e favorire la formazione di banche del tempo: disponendo l'utilizzo di locali e l'accesso ad eventuali servizi; assicurando o concorrendo all'organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione; stipulando convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di genitori, famiglie e singoli cittadini. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.</p> <p><b>Art. 340 Coordinamento dei tempi della città</b> prevede che i comuni, anche in forma associata, adottano piani territoriali articolati in progetti, volti al coordinamento e all'armonizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale, al fine di armonizzare i tempi delle città con le esigenze delle famiglie.</p>
<p align="center"><b>TITOLO III</b> <b>POLITICHE REGIONALI</b></p>	
<p align="center"><b>CAPO I</b> <b>Istruzione – Artt. da 11 a 12</b></p>	
<p>La Regione promuove la cultura della differenza nella scuola, favorendo, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, percorsi di riflessione sulla differenza di essere donne e uomini, anche attraverso percorsi di sperimentazione, sollecitando una ridefinizione delle discipline, dei libri di testo, dei programmi scolastici e una didattica fondata sulla valorizzazione della differenza di genere.</p> <p>Tra le azioni regionali per il raggiungimento di tale finalità promuove <b>la formazione degli insegnanti</b>, la rivisitazione dei programmi e materiali didattici; l'introduzione dell'educazione sessuale; la diffusione di buone pratiche, materiali didattici e strumenti multimediali; il sostegno al recupero dell'istruzione delle donne, giovani e adulte; sostegno ad iniziative di scambio di saperi tra donne italiane e straniere.</p>	<p><b>L'art. 14 (Educazione) della Convenzione di Istanbul</b>, prevede l'inclusione nei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.</p> <p>Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media</p> <p><b>D.L. 14 agosto 2013 n. 93</b>, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito in <b>legge 15 ottobre 2013, n. 119</b>”</p> <p>L'art. 5, prevede il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere elaborato, dal Ministro delegato per le pari opportunità con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.</p> <p>Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue, tra le altre le seguenti finalità:</p> <p>prevenire il fenomeno della violenza contro le donne <b>attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività</b>, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;</p> <p><b>promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la</b></p>

	<p><b>discriminazione di genere e promuovere</b>, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, <b>la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;</b></p> <p><b>L. 13 luglio 2015, n. 107</b> “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.</p> <p>Il comma 16 dell'art. 1 prevede “Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità <b>promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni</b>, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013”.</p> <p>Il comma 124, sempre dell'art. 1, prevede che nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, <b>la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche</b> in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.</p> <p><b>Proposte di legge all'esame della Camera dei deputati</b></p> <p>In applicazione dei principi contenuti nelle sopra citate leggi, numerose sono le proposte di legge, all'esame della Camera dei deputati, relative <b>all'introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione che prevedono iniziative</b> in ambito scolastico dirette a prevenire le discriminazioni contro ogni diversità, con particolare riferimento alle diversità di genere.</p> <p>Gli atti 1230, 1944, 2585 e 3022 sono finalizzati a introdurre nelle scuole percorsi educativi inerenti l'educazione di genere o l'educazione alle differenze di genere; gli atti 1510 e 3423 intendono introdurre l'insegnamento, rispettivamente, dell'educazione sentimentale e dell'educazione emotivo-sentimentale (riguardanti, anch'esse, la parità e la complementarità tra uomini e donne), l'atto n. 2667 mira a inserire tra gli obiettivi specifici di apprendimento l'educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole, e l'atto n. 2783 è volto a prevedere l'insegnamento dell'educazione socio-affettiva (riguardante sia l'educazione di genere, sia l'educazione sessuale).</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b></p> <p><b>Diritto alla salute delle donne - Artt. da 13 a 15</b></p>	
<p>Benessere fisico, emotivo e relazionale, promozione della salute, prevenzione, diagnosi e cure che tengano conto della differenza; maternità e paternità consapevoli; umanizzazione del percorso di nascita;</p>	<p>Gli articoli 13-15 prevedono interventi specifici per la salute delle donne che rappresentano il potenziamento delle attività già incluse nei Livelli di Assistenza erogati a carico del SSN, in particolare per quanto riguarda: <b>l'umanizzazione e la riorganizzazione del percorso nascita, la promozione delle politiche di prevenzione attive per la salute sessuale e riproduttiva, la protezione della fertilità nonché il potenziamento della</b></p>

<p>realizzazione delle “case della Maternità”</p>	<p><b>formazione agli operatori socio-sanitari in ordine alle mutilazioni genitali femminili.</b></p> <p>Nella passata legislatura è stata presentata una proposta di legge, decaduta, <b>per la tutela del percorso di nascita e del parto naturale nelle strutture ospedaliere, nelle case maternità e a domicilio.</b></p> <p>Presso l'ospedale di Perugia per le mamme che vogliono approcciare una nuova cultura della gravidanza, grazie ad un ritorno al parto naturale e in massima sicurezza sono state allestite da qualche anno all'interno della degenza di Ostetricia e ginecologia delle stanze per il percorso assistenziale di parti fisiologici gestiti esclusivamente dall'ostetrica per le donne che ne fanno richiesta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lavoro formazione e impresa - Artt. da 16 a 22</b></p>	
<p>La Regione:</p> <p>riconosce, <b>il sistema regionale di servizi per il lavoro</b> come riferimento territoriale per l'informazione, l'orientamento e l'erogazione delle misure di politica attiva a favore delle disoccupate e inoccupate e dei disoccupati e inoccupati iscritti ai servizi medesimi.</p> <p>riserva <b>alle disoccupate ed inoccupate</b>, iscritte ai servizi per il lavoro, <b>una quota del 50%</b> delle opportunità derivanti dai programmi di formazione e di politica attiva (6 comma dell'art. 16);</p> <p>prevede, <b>per l'assunzione di donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai servizi per il lavoro</b>, che la Regione attribuisce alle imprese, <b>strumenti di premialità ed incentivi aggiuntivi con particolare riferimento all'incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato</b> (art. 17);</p> <p>sostiene <b>gli interventi volti alla creazione di nuove imprese a prevalente conduzione femminile ed all'occupazione delle donne</b>, riservando, <b>il 40% delle risorse disponibili</b> per gli interventi a sostegno della creazione d'impresa (art. 18, comma 2, lett. a) e avvalendosi <b>del Fondo per il microcredito</b> (lett. c);</p> <p>riserva, per il sostegno allo sviluppo ed al rafforzamento delle Piccole e medie imprese (PMI), <b>quote non inferiori al 25% per cento</b> delle risorse assegnate a favore di imprese a prevalente conduzione femminile ( art. 19);</p> <p>riserva, nei corsi di formazione professionale, <b>il 50%</b> dei posti alle donne disoccupate e inoccupate, prevedendo percorsi formativi destinati a valorizzare e</p>	<p><b>Regione Umbria</b></p> <p>La <b>L.R. 23 marzo 1995, n. 12</b>, favorisce l'occupazione giovanile e femminile con il sostegno ad iniziative imprenditoriali mediante incentivi, sia in conto capitale che in conto interesse; erogazione di servizi di assistenza e consulenza all'avvio dell'attività, prevedendo <b>una priorità, nella concessione delle agevolazioni, alle imprese con composizione prevalentemente femminile.</b></p> <p><b>L.R. 25 novembre 1998, n. 41</b> “Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego” prevede, all'art. 8 “<b>Centri per l'impiego</b>”, che la distribuzione territoriale e la determinazione della sede dei centri per l'impiego sulla base di bacini di utenza, spetta alle province e tra i compiti di tali centri contempla: i servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alle province in materia di politica attiva del lavoro; i servizi di informazione, di orientamento e di consulenza individuale e i servizi rivolti all'incontro della domanda e l'offerta di lavoro; i servizi rivolti alla promozione di strumenti che agevolino l'inserimento nel mercato del lavoro e sviluppino nuove imprenditorialità</p> <p>La <b>L.R. 23 dicembre 2008, n. 25</b> “Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale”, all'art. 3 (Politiche per lo sviluppo), comma 3, prevede che le politiche per la competitività delle imprese sono, in particolare, quelle volte a promuovere e qualificare: <b>l'accesso al credito</b> e la capitalizzazione d'impresa (lett. i) e la creazione di impresa con particolare riferimento alle start up tecnologiche e <b>all'imprenditoria femminile e giovanile e all'auto/imprenditorialità</b> (lett. j)</p> <p>All'art. 5 (Strumenti di intervento) , individua tra gli interventi diretti al sostegno alla creazione d'impresa, in considerazione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, <b>la promozione e il sostegno all'autoimprenditorialità ed all'autoimpiego con interventi specifici finalizzati alla promozione dell'imprenditoria femminile;</b></p> <p><b>L.R. 15 aprile 2009, n. 7</b> (Sistema Formativo Integrato Regionale)</p> <p><b>Art. 5 (Pari opportunità di accesso al Sistema Formativo Integrato Regionale)</b></p> <p>I soggetti impegnati nel Sistema Formativo, sulla base delle rispettive competenze ed autonomie e nel quadro delle complementarietà stabilito dalla Regione, <b>perseguono l'obiettivo delle pari opportunità di accesso al Sistema Formativo, in particolare da parte delle fasce deboli</b>, cooperando strettamente a tale scopo con le istituzioni scolastiche, i centri provinciali per l'impiego e con le agenzie del lavoro e con la rete comunale dei servizi sociali.</p> <p>La <b>L.R. 30 marzo 2011, n. 4</b> “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di</p>

<p>rafforzare la presenza femminile nel lavoro autonomo e nell'impresa (art. 20);  riserva il <b>50%</b> delle risorse previste per interventi a favore del <b>passaggio generazionale</b> delle imprese, del lavoro autonomo e del trasferimento dei saperi, a <b>progetti presentati da donne</b> (art. 21);  individua modalità operative finalizzate a facilitare l'accesso <b>ai fondi regionali di garanzia ed ai fondi di capitale di rischio alle imprese a prevalente conduzione femminile.</b></p>	<p>spese.”, all'art. 7 ( <b>Fondo per il microcredito</b>) prevede che tale fondo è finalizzato alla promozione e al sostegno di <b>progetti di creazione d'impresa realizzati da giovani, donne e soggetti svantaggiati.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO IV</b></p> <p><b>Conciliazione e Condivisione - Artt. da 23 a 28</b></p>	
<p>Riconoscimento del valore della <b>conciliazione</b> tra tempi di vita e lavoro, come elemento fondamentale <b>nei sistemi di welfare e del lavoro</b> (art. 23); accordi per nuovi modelli di <b>conciliazione nelle PA e nelle imprese</b>; piani territoriali orari, tempi e spazi; progetti educativi; riqualificazione management pubblico e privato in ottica di genere, condivisione delle responsabilità dei padri nella cura dei figli; congedo e rientro; sostegno alle responsabilità familiari e alla non autosufficienza (art. 24); sperimentazione di azioni e progetti per la conciliazione tra vita e lavoro, in conformità alla l.r. 53/2000; assistenza alle imprese; sportelli informativi; organizzazione dei servizi socio-educativi, sanitari e culturali; <b>piani territoriali degli orari istituiti dai comuni</b> e comitato tecnico per la valutazione (art. 25); Fondo regionale per la conciliazione (art. 26); azioni a favore delle imprese per congedi paterni, nidi aziendali, telelavoro, personalizzazione orari (art. 27); pari opportunità nell'organizzazione regionale e nello sviluppo delle carriere, presenza equilibrata nelle funzioni apicali, piano di azioni positive (art. 28).</p>	<p>Le politiche per la conciliazione rappresentano un importante elemento di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali dei Paesi occidentali. Esse hanno soprattutto il compito di fornire e proporre strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascuno – donne e uomini - di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse conciliando il ruolo “produttivo” e quello “riproduttivo”.</p> <p>Tali politiche si riferiscono ad una serie di azioni volte a migliorare l'organizzazione lavorativa o la qualità della vita in quei contesti in cui la donna e l'uomo svolgono attività professionali e di cura; in particolare cercano di creare presupposti e soluzioni normative o pratiche per soddisfare e venire incontro alle esigenze di vita familiare (es. assistenza agli anziani, bambini ecc.).</p> <p>Nelle politiche nazionali ed europee il termine conciliazione è oggi una delle parole chiave all'intersezione delle politiche del lavoro e delle pari opportunità ed è legato all'evoluzione dei ruoli rispettivi delle donne e degli uomini delle società a capitalismo avanzato.</p> <p>In particolare la questione della conciliazione è legata alla partecipazione femminile al lavoro, seppure con differenze importanti nei diversi Paesi europei nei tempi, nei livelli e nella velocità con cui le donne sono state coinvolte.</p> <p>Tuttavia, la conciliazione dei tempi è una questione sociale: è ormai convinzione ampiamente condivisa che conciliare i tempi della vita familiare e quelli dell'attività lavorativa non è una questione privata tra lavoratore/trice e impresa, ma coinvolge la società nel suo complesso, istituzioni comprese.</p> <p>Le politiche di conciliazione non interessano esclusivamente le famiglie, ma anche le stesse organizzazioni lavorative, la sfera privata e pubblica in generale, con un impatto evidente politico e sociale poiché mirano al riequilibrio dei carichi di cura familiare ed una nuova organizzazione del lavoro e dei tempi della città, incluso il coordinamento dei servizi di interesse pubblico.</p> <p>Il principio di parità e pari opportunità tra donne e uomini nell'ambito della vita lavorativa e sociale di ogni persona <b>si fonda sulla rimozione di tutti quegli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una effettiva uguaglianza e valorizzazione delle differenze</b> e mira ad un sostanziale miglioramento della qualità del lavoro con conseguente innalzamento del livello del servizio offerto.</p>

	<p><b>Regione Umbria</b></p> <p>La Giunta regionale con <b>deliberazione 11 giugno 2014, n. 681</b>, ha adottato il “<b>Piano triennale di Azioni positive per le dipendenti e i dipendenti della Giunta regionale Umbria, 2014-2016</b>” per promuovere azioni volte a perseguire uguaglianza sostanziale nella organizzazione e nella gestione delle risorse disponibili.</p> <p>Gli obiettivi generali del nuovo Piano prevedono, tra gli altri, la diffusione di modalità di organizzazione del lavoro che privilegino e valorizzino la qualità della prestazione e non soltanto la presenza in servizio, <b>in particolare di coloro che appartengono a categorie svantaggiate o sottorappresentate</b>. Devono essere attivate modalità e condizioni di lavoro tali da consentire <b>un riequilibrio nelle responsabilità familiari e professionali tra uomini e donne</b>, prevedendo ulteriori misure di conciliazione e condivisione.</p> <p>Rispetto a tale obiettivo, merita un'attenzione particolare <b>l'istituto del telelavoro</b>, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, strumento di flessibilità che offre numerosi benefici quali: una <b>maggiore autonomia della gestione del tempo dedicato al lavoro, una riduzione se non l'annullamento dei tempi di percorrenza casa-lavoro, maggior tempo libero e minore stress ecc.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO V</b></p> <p><b>Servizi di Contrasto alla violenza degli uomini contro le donne - Artt. da 29 a 40</b></p>	
<p>La Regione: riconosce ogni forma di violenza contro le donne come violazione dei diritti umani (art. 29); assicura il diritto alla protezione, assistenza e sostegno alle donne vittime della violenza e ai figli minori; promuove un sistema di prevenzione e contrasto della violenza; accredita i centri antiviolenza; promuove un'immagine rispettosa delle donne nei media e nella pubblicità; promuove intese e collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime di violenza assistita; assicura misure specifiche in favore di figli minori vittime di violenza assistita; promuove l'attivazione di percorsi di ascolto e recupero di uomini maltrattanti.</p> <p>Entro 180 giorni dall'approvazione, la Giunta Regionale regola: il funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto alla violenza maschile; elabora un protocollo per i rapporti tra i soggetti della Rete di prevenzione e contrasto (art. 30).</p> <p><b>I comuni</b> e le loro forme associative promuovono i <b>Centri antiviolenza</b> e ne assicurano la gestione attraverso convenzioni con associazioni di donne, associazioni del volontariato e della promozione</p>	<p>La violenza di genere è un crimine e rappresenta una violazione fondamentale dei diritti umani che attraversa tutte le culture, i confini, le etnie, le classi sociali, i livelli di istruzione, di reddito, di età; ha una matrice di carattere sociale ed è una violazione del godimento della libertà individuale di tutte le donne; è una questione culturale radicata profondamente nella relazione tra donne e uomini, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e di studio.</p> <p>Il contrasto a tale violenza oltre all'adozione di misure di prevenzione richiede un'adeguata risposta in termini di servizi altamente specializzati diffusi nel territorio regionale.</p> <p>La violenza contro le donne non è un problema che riguarda solo le donne ma riguarda tutta la società e da tutta la società deve essere affrontata.</p> <p><b>La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (Cedaw)</b>, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, è la piattaforma che contiene l'enunciazione di tutti i principi fondamentali sui diritti delle donne e alla quale ogni singolo Paese firmatario si dovrebbe uniformare per ciò che concerne la tutela delle donne in materia di lavoro, di maternità e di parità fra i coniugi.</p> <p>Stabilisce che: “discriminazione contro le donne sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”;</p> <p>La <b>Dichiarazione sull'Eliminazione della violenza contro le donne</b> che venne adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1993, agli artt.1 e 2 definisce cosa sia “violenza contro le donne”, come si manifesta e in quali ambiti viene perpetrata; tali definizioni costituiscono un punto di riferimento per tutti gli stati e le società civili per far crescere una cultura comune su che cosa si intenda per violenza di genere, le cui radici sono nelle disparità di potere esistenti fra donne e uomini in tutti i campi, culturale, politico,</p>

sociale, ONLUS, cooperative sociali (art.31).

La Regione promuove la **Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne** (per l'integrazione dei percorsi di accoglienza e uscita dalla violenza) della quale fanno parte: enti locali, aziende sanitarie e ospedaliere, forze dell'ordine, magistratura, ufficio scolastico regionale, CPO, associazioni (art. 32).

La Regione promuove interventi per i minori testimoni di violenza (art. 33).

**I Centri antiviolenza** realizzano la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori interessati attraverso: l'accoglienza telefonica, colloqui di accoglienza, messa in sicurezza delle vittime di violenza, consulenze psicologiche e legali, accompagnamento ai servizi pubblici, la definizione concordata dei percorsi di uscita dalla violenza, favorendo nuovi progetti di vita e autonomia; la tutela dei minori testimoni di violenza (artt. 34 e 35).

**Casa rifugio** è una struttura ad indirizzo segreto dove le donne vittime della violenza maschile, sole o con figli minori, sono accolte e protette a titolo gratuito; è gestita direttamente dal Centro antiviolenza. E' un luogo protetto a salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica delle donne e, inoltre, la Rete assicura la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive (art. 36).

Il CPO promuove percorsi formativi per tutti i soggetti della Rete (art. 37). La Regione prevede punti di ascolto per uomini maltrattanti (art. 38). La Regione istituisce, presso la Giunta regionale, **l'Ossevatorio regionale** sulla violenza di genere (art. 39)..

I soggetti che fanno parte della Rete antiviolenza, trattano i dati, relativi alle finalità del presente capo, in loro possesso inerenti nel rispetto della vigente normativa di protezione dei dati personali (art. 40)

economico, sociale. “Il genere viene assunto quindi come categoria costitutiva e interpretativa del fenomeno”. L'espressione, violenza di genere, dai documenti internazionali, si introduce progressivamente soprattutto dopo il 2000 nel linguaggio del nostro Paese, per indicare con maggiore intensità di significato la “violenza contro le donne in quanto basata sul genere”.

**Il Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking** (2011), prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e specifiche azioni di intervento nei settori socio-culturale, sanitario, economico, legislativo e giudiziario. Pertanto, oltre ad essere uno strumento di orientamento e supporto alla realizzazione di pratiche omogenee sul territorio nazionale, in riferimento al tema della violenza di genere, deve anche poter offrire un utile quadro di riferimento per tutti i soggetti - istituzionali e non - interessati. L'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne richiede, infatti, una forte sinergia tra i diversi attori coinvolti, un attivo e fecondo rapporto di collaborazione tra il Governo, le Regioni, le Province ed i Comuni.

**La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)** rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione (art. 3).

Una definizione di **genere** di ritrova nella Convenzione di Istanbul, che sempre all'art. 3 intende per tale “**ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini**”.

La Convenzione stabilisce, inoltre, un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

E' stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e l'Italia l'ha ratificata nel settembre del 2013. La Convenzione è in vigore dal 1° agosto 2014. Gli Stati che l'hanno sottoscritta sono ritenuti responsabili se non garantiscono risposte adeguate per prevenire ogni forma di violenza sulle donne.

Riconosce che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione; è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini; con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

Facendo una analisi delle leggi regionali, notiamo che i primi articoli di ogni legge definiscono che cosa si intende per violenza contro le donne, sia se posta in essere sia se minacciata: fisica, psicologica, morale, economica, sociale, sessuale; quali ne sono gli effetti sulla esistenza: privazione della libertà, ostacolo al godimento della cittadinanza e/o al raggiungimento della parità fra i sessi.

La volontà delle Regioni è di allinearsi sempre più esplicitamente alle formulazioni internazionali è importante che vengano nominati i diversi tipi di violenza per contrastare la troppo facile convinzione che solo quella fisica e sessuale sia la “vera violenza” da perseguire, sottovalutando le altre manifestazioni.



La violenza e la discriminazione di genere non sopportano approcci settoriali e semplificatori. La loro delicatezza e il loro grado di complessità richiedono un intervento multidisciplinare, integrato e strutturato su più livelli.

In questa direzione anche la Regione Umbria che prevede **la rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne** per superare la frammentazione e offrire così le risposte necessarie alle donne che subiscono violenza. La rete permette, infatti, di definire approcci, politiche e strumenti di lavoro condivisi e di elaborare informazioni dettagliate sui servizi operanti e sulle loro offerte.

La Regione ritiene che la formazione degli operatori, preposti alla presa in carico delle donne che subiscono violenza, rappresenta il punto di forza della creazione di una rete antiviolenza, di cui l'equipe multidisciplinare costituisce il nodo portante.

### **Centri antiviolenza e case rifugio**

Alla fine degli anni '80 le Regioni hanno cominciato ad affrontare la questione relativa all'istituzione e al sostegno dei Centri antiviolenza e delle case rifugio, riconoscendone funzioni, organizzazione, metodi di intervento da parte delle associazioni femminili ed assicurandone il sostegno economico. Le leggi specificano anche nel titolo di essere rivolte a Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne maltrattate o in difficoltà o vittime di violenza. La prima legge è stata promulgata dalla Provincia autonoma di Bolzano, L.P. 6 novembre 1989, n. 10 che istituisce la "Casa delle donne", quale servizio socio-assistenziale della Provincia in favore delle donne che, nell'ambito del territorio provinciale, si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica o l'abbiano subita.

È funzione primaria della governance di tutte le Regioni promuovere, diffondere in ogni Provincia e sostenere le diverse strutture e i servizi che fronteggiano con il loro operato le conseguenze di violenze e maltrattamenti, venendo essi in contatto diretto con le "vittime" a cui forniscono diversi tipi di aiuto. L'obiettivo espresso dalle leggi è di promuoverli in numero adeguato e di costruire un sistema integrato, efficace ed equilibrato nell'intero territorio, consolidando la Rete di istituzioni e di organismi coinvolti mediante la condivisione di accordi e di sinergie per attuare le diverse azioni di prevenzione e contrasto programmate.

Per attenuare le differenze, che divengono disuguaglianze nelle possibilità di sostegno a chi ne ha necessità, è intervenuta **l'Intesa firmata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e le Autonomie locali** il 27 novembre 2014, ritenuta necessaria "anche per garantire criteri omogenei a livello nazionale, individuare i requisiti minimi necessari dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio"

Per quanto concerne i Centri antiviolenza le indicazioni riguardano:

- 1) definizione di Centro; Enti e associazioni promotori e loro caratteristiche che sono: l'iscrizione agli Albi/registri regionali e "avere nello Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne e dei loro figli quali finalità esclusive o primarie [...], ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne";
- 2) requisiti strutturali e organizzativi, fra cui: apertura almeno 5 giorni la settimana compreso i giorni festivi, un numero di telefono h 24, adesione al numero di pubblica utilità 1522 e ingresso nella mappatura nazionale;
- 3) operatrici: il personale deve essere esclusivamente femminile e formato adeguatamente sulla violenza di genere e assicurare la presenza di professionalità specifiche fra cui avvocate iscritte all'albo del gratuito

patrocinio. Inoltre “Al personale del Centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare”;

4) servizi minimi garantiti: ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, assistenza legale, supporto ai minori, orientamento al lavoro, orientamento all'autonomia abitativa anche tramite protocolli con Enti locali e altre agenzie;

5) percorso di accompagnamento: deve essere assicurato un percorso personalizzato costruito insieme alla donna, agire in collaborazione con le Forze dell'ordine e la rete dei servizi pubblici;

6) lavoro in rete : il Centro deve partecipare alla rete territoriale interistituzionale promossa dagli Enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali ed economici del territorio del territorio mediante la stipula di protocolli. Inoltre il “Centro assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio”. Le Regioni debbono monitorare i protocolli e darne comunicazione annuale al DPO;

7) flusso informativo: i Centri “svolgono attività di raccolta e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”.

Dopo avere declinato negli artt. 8 – 12, i requisiti delle Case rifugio (definizione “*strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini, a titolo gratuito, e indipendentemente dal luogo di residenza con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica*”, requisiti strutturali e organizzativi, operatrici, servizi minimi garantiti, flusso informativo), l'Intesa indica l'obbligo per Centri e Case di garantire l'attività almeno per il periodo di tempo corrispondente ai finanziamenti pubblici (art. 13).

Le Regioni e Le Province autonome (Disposizioni finali) ogni anno debbono trasmettere al DPO i dati aggiornati sul numero dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio attive sul loro territorio in possesso dei requisiti minimi.

In Umbria due sono i progetti, “UNA - Umbria Network Antiviolenza” e “Umbria Antiviolenza” (nati dal lavoro comune di Regione Umbria, comuni di Perugia e Terni, Centro Pari Opportunità, Anci e rete dei comuni e Associazioni delle Donne), che sono stati approvati e finanziati dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il primo progetto, finanziato con 140 mila euro, si pone come obiettivo il consolidamento e la messa a sistema di una rete unica integrata di soggetti pubblici e privati (già parzialmente attiva sul territorio) per la creazione di nuovi servizi territoriali antiviolenza. Il secondo progetto, dal costo complessivo di 444 mila 300 euro (le cui due ultime annualità, di 100 mila euro ciascuna, saranno finanziate dalla Regione) prevede la promozione in Umbria di Centri Antiviolenza, che **hanno l'obiettivo di prendersi carico e cura delle donne vittime di violenza**, assicurando loro protezione, mediazione con i servizi territoriali e la definizione di un progetto territoriale, volto al superamento della situazione di difficoltà, per favorire (secondo gli standards stabiliti dall'Unione Europea) nuovi progetti di vita e di autonomia.

## **POLITICHE DI GENERE**

### **UNIONE EUROPEA**

[Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#). Maggio 2011

[Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015](#). Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 21 settembre 2010

[DIRETTIVA 2010/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2010](#)

sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio

[DIRETTIVA 2010/18/UE DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 2010](#) che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE

[DIRETTIVA 2006/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006](#)

riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

[DIRETTIVA 2004/113/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2004](#) che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

[Colmare il divario retributivo di genere nell'Unione europea](#) / Commissione europea, 2014

[Report on equality between women and men 2015](#) / commissione europea

### **NORMATIVA NAZIONALE**

[Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione](#). Schede di lettura / Servizio Studi della Camera (24 giugno 2016)

[LEGGE 15 febbraio 2016, n. 20](#)

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

[Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti](#) (art.1 comma 16)

[LEGGE 27 giugno 2013, n. 77](#)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

[LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

[LEGGE 23 novembre 2012, n. 215](#)

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni

[LEGGE 12 luglio 2011, n. 120](#)

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati

[Legge n. 53/2000](#), “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi e della città”.

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

[Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#)

## UMBRIA

NORME PER LE POLITICHE DI GENERE E PER UNA NUOVA CIVILTÀ' DELLE RELAZIONI  
TRA DONNE E UOMINI

proposta di legge regionale N. 341 - X legislatura

NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO  
SESSUALE

proposta di legge regionale N. 15 - X legislatura

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009 , n. 6 [Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria](#)

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995 ,n. 32 [Tutela infortunistica del lavoro domestico](#)

## DOCUMENTAZIONE ON LINE

[Piano regionale per la cittadinanza di genere 2012-2015 Regione Toscana](#) in attuazione della legge regionale 2 aprile 2009 n. 16 (Cittadinanza di genere)

[Protocollo d'Intesa per lo sviluppo e la crescita dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego femminili](#) tra Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico, Abi, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza delle cooperative italiane.

*Il Protocollo, sottoscritto in data 4 giugno 2014, prevede un piano di interventi a sostegno dell'accesso al credito per le oltre 1.400.000 imprese a prevalente partecipazione femminile e per le lavoratrici autonome*

[La presenza delle donne nelle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni.](#) Dati elaborati da CERVED (maggio 2014)

[DOSSIER: La giurisprudenza sulle c.d. 'quote rosa' nelle giunte comunali e regionali](#), a cura di Federalismi.it (2012)

Fulvio pastore, Sabrina Ragone, [Voto di preferenza e rappresentanza di genere nella legislazione elettorale regionale](#), 2010

[Unicef, La condizione dell'infanzia nel mondo](#), Primegraf, Roma 2007; *dedicato al tema Donne e bambine: il doppio vantaggio dell'uguaglianza di genere*

[Cultura organizzativa e cittadinanza di genere](#) / Università degli studi Trento, 2007

*La ricerca si propone di verificare un'ipotesi iniziale che mette in relazione la cultura organizzativa con la cultura di genere in quattro grandi organizzazioni di diverse tipologie: una federazione di cooperative, un'amministrazione provinciale ed una comunale ed un'azienda ospedaliera.*

## SPOGLI

**Partecipazione delle donne alla politica e livelli di fiducia**, in Rapporto BES 2015 / Istat, p. 162-170

Enrico Materia, Giovanni Baglio, Antonella Graziadei

**Differenze di genere**, in: Manuale critico di sanità pubblica, Maggioli, 2015, p. 104-109

Cecilia Biancalana e Marta Regalia, **La presenza delle donne nei Consigli regionali e comunali**

in Il Mulino, 2014, n.5, p. 843-850

**Un anno di studi di genere**

in AUR&S, 2012, n. 7/8, p. 408-444

link: [http://www.aur-umbria.it/public/images/AUR&S\\_7\\_8\\_WEB.pdf](http://www.aur-umbria.it/public/images/AUR&S_7_8_WEB.pdf)

Semenza Renata, **Le conseguenze della crisi sull'occupazione femminile**

in: Il Mulino, 2012, n. 463, P. 842 - 848

**Donne e lavoro: l'impresa al femminile. L'imprenditoria femminile.**

Rapporto Italia, Anno 2011, p. 1011 - 1019

Alfredo Amato, **Focus sulla giurisprudenza amministrativa in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive**

in Le istituzioni del federalismo, 2011, n. 4, p. 913-934

## **VOLUMI:**

- Donata Gottardi (a cura di), **La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro: il rinnovato T.U. n. 151/2001 ai sensi del d.lgs. n.80/2015**, Giappichelli, 2016

Contiene:

- *Le modifiche al testo unico maternità-paternità e la conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Ragionando di d.lgs. n. 80/2015 e dintorni.*

p. 1-12

*Il congedo di maternità per le lavoratrici subordinate.*

p. 13-39

- *Un nuovo congedo per una vecchia questione: la violenza di genere.*

p. 137-150

- **Umbria contemporanea: una lettura di genere**, Agenzia Umbria Ricerche, 2015

Contiene:

- Paolo Montesperelli, *Il contesto umbro e i suoi mutamenti.*

- Fiorenzo Parziale, *Il modello sociale umbro: analisi delle asimmetrie di genere.*

- Meri Ripalvella, *Occupazione e disoccupazione.*

- Lorenzo Birindelli, Sara Corradini, *Inquadramento nel pubblico impiego.*

- Lorenzo Birindelli, *Retribuzioni e occupazione nel settore privato.*

- Sergio Sacchi, *Imprese e imprenditorialità.*

- Enza Galluzzo, *Conciliabilità tra lavoro e cura familiare.*

- Cristina Montesi, *L'associazionismo femminile tra individualismo democratico e convivialismo.*

- Cecilia Cristofori, *L'inversione della disparità di genere. Quando le donne diventano più forti degli uomini.*

- Marco Damiani, *Rappresentanza politica e fiduciaria.*

- Rosa Rinaldi, *Il tetto di cristallo nell'università. Fenomeno sociostrutturale e percezione soggettiva.*

- Fiorella Giacalone, *Immigrate tra famiglia, studio, lavoro e pratiche religiose.*

- Cristina Papa, Elisa Ascione, *Donne migranti e lavoro di cura: strategie e pratiche transnazionali.*

- Eleonora D'Urzo, *Donne in cerca di lavoro. Un'analisi dai dati dei centri per l'impiego.*

- Adelaide Coletti, *Donne inattive e casalinghità.*

- Tiziana Bartolucci, *L'università della terza età.*

- Ugo Carlone, *Anziane: il capitale sociale contro la solitudine e l'insicurezza.*

- Silvia Fornari, *Bimbi e bimbe nei nidi: giochi, relazioni, diversità, madri, padri.*

- Michaela Chiodini, *Sessualità, procreazione, maternità.*

- Laura Dalla Ragione, Paola Bianchini, *Solitudini e sofferenze.*

- Roberta Pompili, *Il discorso pubblico sulla violenza di genere.*

## FIRME

<i>Gli istruttori</i>	Dott.ssa Laura Arcamone
	Dott.ssa Vania Bozzi
	Dr. Brunello Castellani
	Dott.ssa Silvia Faloci (Bibliografia)
<i>Il Responsabile di Sezione</i>	Dott.ssa Laura Arcamone
<i>Il Dirigente</i>	Dott.ssa Simonetta Silvestri
<i>Data</i>	Perugia, 11 luglio 2016